



ISTITUTO COMPRENSIVO "CITTÀ DEI BAMBINI" MENTANA
Via San Gorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma) Italy

☎ 06.909.00.91 📠 06.90.90.491 ✉:
rmic8dp005@istruzione.it



Prot. n. 1113 del 1 aprile 2015

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 1 del mese di aprile dell'anno 2015, alle ore 10.00 nei locali della sede di Via S.Giorgio 25 in Mentana, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Città dei bambini".

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo si trasforma in Contratto integrativo di Istituto in caso di parere favorevole espresso dai Revisori dei conti.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Maria Teresa Massimetti.....

PARTE SINDACALE

RSU Maria Assunta Morucci.....

Olga Domenici

Reale Giacomina

SINDACATI FLC/CGIL

SCUOLA CISL/SCUOLA.....

TERRITORIALI

SNALS/CONFSAL:.....

UIL:

GILDA:.....



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2014-2015
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola, come regolato dall'art. 6 del CCNL 2007/2009, nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva

- c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art.5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purchè compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto non può prevedere impegni di spesa superiore ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e non danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art 48 comma 3 del Dlgs 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art.6, co.2, lett. J)
 - b) Attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art.6, co.2, lett. k)
 - c) Criteri della ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori ai sensi dell'art. 45, co.1 del dlgs 165/2001, al personale docente e ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art.6, co.2, lett. l)
 - d) Compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art.33, co.2)
 - e) Compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art.34, co.1)
 - f) Modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purchè debitamente autorizzate dal dirigente (art.51, co.4)
 - g) Indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art.88, cc.1 e 2)

Art.6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie
 - a) Proposta di formazione delle classi e determinazione degli organici
 - b) Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di natura non contrattuale
 - c) Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali
 - d) Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
 - e) Utilizzazione dei servizi sociali

- f) Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni
 - g) Tutte le materie oggetto di contrattazione
 - h) Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo
 - i) Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani
 - m) Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto
2. Per l'A.S. 2014-2015 le materie relative ai successivi punti a) e b) sono definite dal DS sulla base delle delibere degli OOCC per il personale docente e dal DSGA, sentite le richieste del personale ATA:
- a) Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo
 - b) Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto

Il personale verrà utilizzato secondo il principio della valorizzazione delle risorse e secondo i seguenti criteri

- Disponibilità dell'interessato
- Formazione specifica nel settore
- Specifica competenza professionale
- Esperienza pregressa
- Settore afferente all'ambito disciplinare insegnato

L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico per tutta la durata

I docenti/C.S. sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell'anno scolastico precedente salvo che vi siano posti o cattedre non occupati in una o più sedi. In tal caso si procede in ordine di priorità:

- Assegnazione ad altra sede dei docenti/C.S. già in servizio nell'anno scolastico precedente sulla base delle disponibilità espresse e della graduatoria interna (possibilità di scelta a partire dalle posizioni più alte)
- Assegnazione alle sedi ai nuovi docenti/C.S. entrati in servizio il 1 settembre dell'anno in corso
- Assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato

Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti/C.S. in servizio in uno stesso plesso o sede per decremento d'organico o altro motivo, si procede all'assegnazione ad altro plesso/sede a domanda (vedi criteri sopra elencati); nel caso non emergano disponibilità, si procede d'ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria.

In caso di chiusura per vari motivi il personale ATA sarà utilizzato nei plessi regolarmente funzionanti.

Nei casi di cui sopra il DS può disporre, in caso di necessità, la sostituzione del personale docente assente con il personale in servizio non utilizzato, nel medesimo ordine di scuole con il seguente criterio di priorità:

1. Supplenti temporanei
2. Supplenti annuali
3. Docenti a tempo indeterminato secondo la graduatoria interna

3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione

Art. 7 – Informazione successiva

Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

1. Personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto
2. Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, nell'atrio antistante gli uffici di segreteria e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale
2. Ogni documento affisso all'Albo di cui al comma precedente deve essere siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
3. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato nella Segreteria, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU a maggioranza e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza degli ingressi e il funzionamento della segreteria e quindi la presenza di due (2) unità di collaboratore scolastico per la sede centrale (pad.A e pad.B) e di un (1) collaboratore scolastico per la sede staccata laddove la partecipazione dei docenti non sia totale e la presenza di una (1) unità di personale

amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (A.S.2014-15:Docenti n. 80 - ATA n.15) pari a 40h e 23 min. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di 8 giorni all'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente

Art 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PERMESSI FORMAZIONE **CAPO I – CRITERI FRUIZIONE PERMESSI FORMAZIONE**

Art. 12 – Formazione

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. L formazione per il personale docente ed ATA è regolata dal CAPO VI del CCNL/07
3. Le iniziative formative, ordinariamente si svolgono fuori dall'orario di servizio
4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Art. 13 – Formazione docente

1. Le proposte di formazione/aggiornamento (Piano di aggiornamento di Istituto) del personale docente sono raccolte dai Collaboratori del Dirigente e portate all'attenzione del Collegio dei docenti. Tale piano è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF
2. Il Consiglio di Istituto, nell'ambito della disponibilità finanziaria, delibera i corsi di aggiornamento secondo l'ordine di priorità deliberato dal Collegio dei docenti.
3. Alle iniziative di formazione/aggiornamento deliberate dal Collegio dei docenti e finanziate dal C.di I. sarà data la precedenza, in caso di eccedenza di iscrizioni, a tutti i docenti della stessa disciplina se il corso è a carattere disciplinare oppure ad una rappresentanza dei docenti dei dipartimenti/referenti di classi parallele se l'ambito è interdisciplinare
4. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione organizzate dall'amministrazione scolastica o riconosciute dalla stessa con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi
5. Il personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione ha diritto anch'esso a cinque giorni di permesso con le stesse modalità di cui sopra

6. Le predette opportunità di fruizione per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o discente non possono superare i cinque giorni
7. Quando il corso di formazione/aggiornamento non è riconosciuto dagli organi scolastici superiori oppure si sono superate le cinque giornate di cui al punto precedente, il docente potrà partecipare al corso utilizzando le sei giornate di ferie previste dall'art. 13 del CCNL/07.

CAPO II – INIZIATIVE DI FORMAZIONE EROGATE DA ENTI ESTERNI ALL'ISTITUTO

Art.14 – Tempi di fruizione

La fruizione, da parte dei docenti, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione o aggiornamento con l'esonero dal servizio, è concessa prioritariamente per attività di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione coerenti con il contenuto delle attività previste nel POF 2014-15

Art. 15 – Iniziativa di formazione

L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati (Università degli Studi, Consorzi universitari, interuniversitari, istituti pubblici di ricerca e l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica di cui all'art.1 co. 610 della L. 296/2006) o accreditati

Art. 16 – Modalità di partecipazione

1. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, che non permettono di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, si darà priorità nell'ordine:
 - a) Ad attività di formazione su contenuti disciplinari o di area disciplinare
 - b) Ai docenti che nell'a.s. 2013-14 non hanno fruito di permessi
2. La scelta del docente che fruisce delle iniziative organizzate dall'Amministrazione scolastica centrale e/o periferica è operata da Dirigente scolastico sulla base dei criteri stabiliti (lett.d)
3. La partecipazione ad iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento come discente o come docente non sono cumulabili
4. La domanda deve essere presentata, corredata della relativa documentazione, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività al Dirigente scolastico che rilascia l'autorizzazione o l'eventuale diniego
5. Al rientro il docente è tenuto a presentare al Dirigente scolastico l'attestato di partecipazione
6. Su richiesta del coordinatore del dipartimento disciplinare di appartenenza o delle classi parallele, il docente che ha usufruito del permesso, è tenuto a comunicare ai colleghi l'attività svolta e gli esiti

TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Ore eccedenti personale docente

1. Ad ogni docente è richiesta la disponibilità ad effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
3. Le ore eccedenti effettuate sono liquidate nel limite della disponibilità finanziaria assegnata.
4. La partecipazione ai GLH da parte dei docenti di sostegno e non, se collocata al di fuori dell'orario di servizio si configura come attività funzionale all'insegnamento (come tale non dà diritto a retribuzione né a recupero).

Art. 18 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione che conferisce l'incarico

Art. 19 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a) Disponibilità espressa dal personale
 - b) Specifica professionalità
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
6. Sarà cura dell'amministrazione certificare, almeno trimestralmente, le ore di intensificazione, le ore eccedenti ed eventuali permessi relativi al personale ATA

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. eventuali contributi dei genitori per attività finalizzate
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta all'importo riportato nella tabella n. 1.

Art. 21 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 22 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1 Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 13, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

A tal fine è assegnato per le attività del personale docente il 75% dell'importo totale diminuito dell'indennità DSGA, pari ad €23594,11(lordo dipendente)e per le attività del personale ATA il 25% dell'importo totale diminuito dell'indennità DSGA , pari ad €7864,70

Art. 24 – Stanziamenti

- Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate (tab. n.2):
 - supporto al modello organizzativo – AREA ORGANIZZATIVA (collaboratori del dirigente, coordinatori dei plessi, funzioni inerenti la sicurezza, Supporto tecnico organizzativo, Responsabili Aule speciali): €5406,00
 - supporto e ottimizzazione dell'azione didattica –AREA DIDATTICA PROGETTUALITA' E RICERCA-AZIONE (Coordinatori di classe, Coordinatori di Dipartimento, tutoraggio docenti neo assunti, Referenti di progetto, Partecipanti iniziative di Ricerca-Azione/gruppi di lavoro, Visite e uscite didattiche, €4118,10
 - AREA FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA E INNOVAZIONE PROGETTUALE(attivazione progetti in orario curricolare, formazione, ampliamento dell'offerta formativa nella scuola primaria e dell'infanzia e recupero)€13960,20
- Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate (tab. n. 3) per un totale di € 7864,70 di cui € 5087,50 per i Collaboratori Scolastici e € 2595,50 per gli Assistenti Amministrativi

Art. 25 - Conferimento degli incarichi

- Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti assegnati e agli obiettivi previsti, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 26 – Funzioni strumentali

Le aree previste per l'attivazione di Funzioni Strumentali, vista la delibera del Collegio dei Docenti, sono fissate nel numero di 5 (cinque); i Docenti impegnati nello svolgimento dei compiti afferenti alle diverse aree, con obiettivi e carichi di lavoro differenziati, sono complessivamente 13, come da tabella sottostante. Le risorse disponibili ammontano a €4171,10 . Si prevede di ripartire tale somma equamente tra le cinque aree dato che risultano equivalenti per impegno richiesto

SCHEMA RIASSUNTIVO FUNZIONI STRUMENTALI			
	AREA/DENOMINAZIONE	n. DOCENTI	Importo
1	GESTIONE POF	3	834,22
2	SUPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E AI DOCENTI	3	834,22
3	BES - SUPPORTO AGLI ALUNNI E AI DOCENTI	3	834,22
4	ORIENTAMENTO/CONTINUITA'-RECUPERO (successo scolastico)	2	834,22
5	VALUTAZIONE / AUTOVALUTAZIONE DIISTITUTO	2	834,22

Art. 27- Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, esaurita la capienza del
3. FIS, possono essere remunerate in alternativa anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. disponibilità espressa dal personale
 - b. professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite
 - c. continuità
 - d. anzianità di servizio
3. Le risorse disponibili, pari a € 2321,90, sono destinate a compensare gli incarichi specifici e anche riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

SCHEMA RIASSUNTIVO INCARICHI SPECIFICI COLL. SCOL./ A.AMM	
AREA/DENOMINAZIONE INCARICO	NUMERO INCARICHI
Supporto DSGA/DS - Coordinamento processo di informatizzazione (iscrizioni online, digitalizzazione anagrafica, registro elettronico, ecc)	1 (€1800,00)
Assistenza alunni infanzia C.S.	1 (€521,85)

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 31 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
 - addetto servizi di prevenzione e protezione
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione e contrattazione con la parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
2. Qualora dai monitoraggi in itinere emergano eventuali economie, il Dirigente scolastico propone, previa informazione e contrattazione con la parte sindacale, la redistribuzione delle stesse finalizzata all'ottimizzazione delle attività progettuali e della didattica di recupero e potenziamento secondo le necessità accertate.

Art. 33 – Natura della retribuzione accessoria

1. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.